

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1067}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione
delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD)

Seduta del 26 gennaio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Fondo africano di sviluppo fu costituito, nel novembre 1972, ad Abidjan, a seguito di un accordo tra la Banca africana di sviluppo ed alcuni Stati, con la funzione di aiutare la banca stessa nella realizzazione del suo obiettivo istituzionale: sostenere lo sviluppo economico ed il progresso sociale dei Paesi africani, promuovendone la mutua collaborazione e l'interscambio commerciale.

Il Fondo stesso, avendo una così ampia funzione, agisce come una banca, con l'unico limite di non poter operare rifinanziamenti ed ha una struttura economica-giuridica attraverso la quale, se da un lato si soddisfano gli interessi dei Paesi africani che beneficiano dei finanziamenti, dall'altro sono tenute nel dovuto conto le esigenze commerciali dei Paesi che al Fondo stesso sot-

toscrivono i loro contributi. Esso concede prestiti a tassi agevolati (ammortamento 30-40 anni - 10 anni di grazia; commissione dello 0,75 per cento); fornisce assistenza tecnica e partecipa a finanziamenti congiunti con altre organizzazioni internazionali, regionali e sub-regionali e con Stati, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico dei Paesi africani ed in particolare di quelli più poveri della regione stessa.

Per quanto concerne i prestiti, essi vengono forniti solo dopo adeguati accertamenti in ordine alla impossibilità per il Paese richiedente di far fronte con risorse proprie e, ancora, sulle effettive garanzie che esso offre.

Comunque tutti i progetti, prima del finanziamento, vengono sottoposti all'approvazione del Fondo, che fornisce prestiti solo

se destinati a fini prioritari, dal punto di vista dello sviluppo.

I finanziamenti vengono utilizzati solo per l'acquisto di beni e servizi prodotti nei territori dei Paesi partecipanti ed in quelli dei Paesi africani membri della banca e previo espletamento di gare internazionali, limitate alle imprese dei predetti Paesi.

Il Fondo fornisce, inoltre, assistenza tecnica, sia direttamente, contro adeguato corrispettivo, sia indirettamente, ricorrendo ai Paesi partecipanti e, in questo caso, le risorse finanziarie vanno usate esclusivamente per procurarsi beni e servizi prodotti nel Paese che le avrà messe a disposizione.

L'Italia è entrata nel novero dei Paesi partecipanti al Fondo con la legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo istitutivo del Fondo stesso. Il contributo versato dal nostro paese, per il triennio 1973-75 è stato pari a 10 milioni di unità di conto FAD (l'unità di conto FAD, giusta articolo 1 dell'accordo istitutivo del Fondo africano, ha valore pari a grammi 0,81851265 di oro fino). La partecipazione ha comportato, per il nostro paese, come, del resto, per gli altri, vantaggi derivanti dalle forniture di beni e servizi.

Nel maggio 1975, una Risoluzione del Consiglio dei governatori, che autorizzava il Presidente ed il Consiglio dei direttori ad iniziare ufficialmente le consultazioni con gli Stati partecipanti, in ordine ad una prima ricostituzione delle risorse, dette l'inizio allo svolgimento dei negoziati, che si sono concretati nel corso dello stesso anno. Alla data del 20 febbraio 1976, la maggioranza, prevista dallo Statuto, ha votato la Risoluzione istitutiva della ricostituzione che si riferisce al triennio 1976-78 e consiste in un ammontare globale, suddiviso tra tutti gli Stati partecipanti, di 220.800.000 unità di conto FAD. Il contributo fissato per l'Italia è di 20 milioni di unità di conto FAD, che può, come previsto dalla Risoluzione, essere suddiviso in tre quote crescenti, la prima delle quali non sia inferiore al 25 per cento del contributo stesso. Si hanno pertanto, 5 milioni di unità di conto FAD per il 1976; 7 milioni per il 1977 e 8 milioni per il 1978, da versare in corrispondente ammontare in moneta nazionale.

Il trascorrere dell'anno 1976 senza che la ratifica parlamentare sia potuta intervenire ha reso necessario lo slittamento della data, relativa al pagamento della prima quota, dal 1976 al 1977. In tale ultimo anno dovranno essere, pertanto, conglobati i due ammontari pari rispettivamente a 5 e 7 milioni di unità di conto FAD che saranno corrisposti in unica soluzione nel corso del 1977.

Per quanto concerne le modalità dei versamenti da effettuare al FAD, l'unito provvedimento, al fine di evitare l'accollo immediato di un onere al Tesoro, stabilisce, all'articolo 2, che, per tali versamenti, il Tesoro possa avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi. In corrispondenza, poi, dei versamenti in tal modo effettuati dall'UIC è previsto il rilascio da parte del Tesoro al predetto istituto di speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di unità di conto ammortizzabili in 10 anni e fruttanti l'interesse dell'1 per cento annuo (articolo 3).

I rapporti nascenti tra il Tesoro e il predetto istituto finanziario verranno regolati con apposita Convenzione (articolo 5).

Le spese relative all'emissione dei certificati di credito faranno carico sull'apposito capitolo esistente per tali occorrenze.

Per quanto concerne l'incidenza sul bilancio dello Stato dell'onere finanziario riguardante l'ammontare dei certificati, è da rilevare che esso, in virtù del ricorso alle disponibilità dell'UIC, verrà ripartito in 10 esercizi finanziari, a decorrere dal 1978.

Ciò, in quanto i certificati di che trattasi, la cui emissione richiede un complesso *iter* amministrativo, non potranno essere presumibilmente consegnati all'istituto predetto, prima della fine del 1977 e, in applicazione dell'articolo 3 dell'unito provvedimento che fissa la decorrenza dell'ammontare all'inizio dell'anno successivo a quello della emissione dei certificati.

Per quanto riguarda gli interessi, essi cominceranno a decorrere dal giorno dell'emissione dei certificati, previsto, come già detto, per la fine del 1977.

Circa la copertura degli interessi dal giorno dell'effettivo versamento da parte dell'UIC fino all'emissione dei certificati di cui sopra, si provvede con l'articolo 6 dell'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 20 milioni di unità di conto del Fondo africano di sviluppo, pari a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in due annualità, rispettivamente di 12 milioni di unità di conto per il 1977 e di 8 milioni di unità di conto per il 1978.

ART. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo africano, delle somme all'uopo necessarie ed a rilasciare all'ufficio medesimo speciali certificati di credito, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di unità di conto.

ART. 3.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in 10 anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

ART. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del

debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre con separato decreto la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo africano di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

ART. 5.

I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

ART. 6.

All'onere relativo agli interessi, valutato in lire 114.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.